

**EMENDAMENTO**

**ART. 8**

( Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

" 1 bis. Le attività di cui al comma precedente sono svolte garantendo adeguati livelli di protezione da accessi non autorizzati, alterazione di dati, informazioni e programmi, presa di conoscenza, comunicazione o diffusione non autorizzate"

Enrico Musso

**EMENDAMENTO**

**ART. 9**

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

" 6 bis. Il campione e il profilo sono trattati con modalità tecniche e organizzative che, con particolare riferimento alla trasmissione dei profili, ne garantiscono l'inalterabilità, la catena di custodia e prevengano l'acquisizione non autorizzata"

Enrico Musso

**EMENDAMENTO**

**ART. 10**

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3 bis. I profili e i campioni acquisiti ai sensi del comma 1 sono trattati, fin dalla fase di raccolta del campione, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 9"

Enrico Musso

**EMENDAMENTO**

**ART. 11**

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La raccolta e l'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del dna, sono eseguite sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Net-work of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi e la ripetibilità dell'atto nella fase dibattimentale."

Enrico Musso

**EMENDAMENTO**

**ART. 12**

( Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

" 2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del dna è consentito alla polizia giudiziaria in forza di provvedimento del pubblico ministero assegnatario del provvedimento e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia.

L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del dna è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, obbligatoria anche per i difensori che vi accedono."

Enrico Musso

**EMENDAMENTO**

**ART. 12**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

" 3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del dna e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del dna sono effettuati con modalità tali da assicurare l'identificazione certa dell'operatore e la registrazione non alterabile di ogni attività. E' altresì assicurata la registrazione sicura di ogni attività concernente i campioni."

Enrico Musso

**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

" 3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, i campioni, i profili e le informazioni da essi derivate, non sono utilizzabili nel dibattimento e, a seconda della fase procedimentale, il giudice per le indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare o quello dibattimentale ordina d'ufficio la cancellazione del profilo del dna e alla distruzione del relativo campione biologico."

Enrico Musso